DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

# Art. 6

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione di diritti diversi dall'I.G.E., ad eccezione di quelli previsti dai competenti organi delle Comunita' economiche europee in materia di prelievi.

Versione in vigore dal 5 maggio 1970, non più in vigore dal 5 luglio 1970 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli |
| Estremi | Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it